



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/06/2021 (punto N 19)

Delibera

N 665

del 21/06/2021

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Roberto SCALACCI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

L. 157/92 ART. 19 BIS E L.R. 3/94 ART. 37 QUATER. AUTORIZZAZIONE CACCIA IN DEROGA DELLA SPECIE STORNO (*Sturnus vulgaris*) SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette al fine di prevenire gravi danni provocati alle coltivazioni agricole;

VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" redatta dalla Commissione Europea;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed in particolare l'articolo 19 bis che, in attuazione del suddetto articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, demanda alle Regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della legge 157/1992 stessa e della direttiva;

VISTA la legge 11 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea" ed in particolare l'articolo 42, comma 3, lett. b) che, introducendo un apposito comma all'articolo 19 bis della citata legge 157/1992, prevede che le Regioni, provvedano all'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 "legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" con la quale, nel rispetto della citata legge 157/92, delle convenzioni internazionali e della direttiva comunitaria, la Regione Toscana ha disciplinato la gestione del territorio regionale a fini faunistici attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica, ed in particolare gli articoli 37 bis, 37 ter, 37 quater e 37 quinquies che disciplinano l'esercizio delle deroghe ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012" ed in particolare l'articolo 38 che modifica l'articolo 37 ter della l.r. 3/1994 per dare seguito ai rilievi sollevati dalla Commissione europea nella lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 260 del TFUE in relazione alla procedura di infrazione 2006/2131;

VISTO in particolare l'articolo 37 quater della l.r. 3/1994 che detta procedure specifiche per l'attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva comunitaria impegnando la Giunta regionale ad adottare le deliberazioni per il prelievo in deroga, verificata la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) Attuazione", ed in particolare l'allegato "A" che vieta in tutte le ZPS l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

CONSIDERATO che le specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione secondo la direttiva comunitaria e non incluse nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere

interessate da un regime di deroga in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della direttiva stessa e, in particolare, per prevenire gravi danni alle colture agricole;

CONSIDERATO che le specie non comprese nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere oggetto di prelievo solo qualora siano puntualmente osservate le ragioni e attuate le condizioni di deroga per ciò che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi, i controlli e i dati raccolti nell'esercizio venatorio;

CONSIDERATO che il regime di deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva comunitaria prevede che, ove non ci siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare al regime di protezione per prevenire gravi danni alle colture;

CONSIDERATO che la specie storno ha causato gravi danni all'agricoltura toscana, come risulta dai dati riferiti dalle Province toscane e riportati sulla banca dati informatizzata regionale;

VISTA la relazione del febbraio 2011 inerente lo storno (*Sturnus vulgaris*) in Italia realizzata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) dove si descrive la situazione della specie esistente a livello europeo e nazionale e si dà atto che lo storno potrebbe essere cacciato anche in Italia con modalità analoghe a quelle adottate dagli altri stati membri della UE;

DATO ATTO della richiesta del Ministro delle politiche agricole e forestali alla UE per l'inserimento dello storno fra le specie cacciabili in Italia;

VISTI i risultati dell'indagine conoscitiva effettuata dal Centro Ornitologico Toscano (C.O.T.) da cui risulta l'incremento numerico delle popolazioni di storno nidificanti in Toscana, agli atti presso il Settore "Attività faunistica venatoria, pesca dilettantistica, politiche ambientali";

DATO atto che nel periodo 2004 – 2020 sono stati accertati oltre 1.5 milioni di euro di danni da storno (esclusi sia i danni da avifauna non meglio definita che quelli da passero, merlo e tutte le altre specie identificabili nonché tutti i danni riferiti alle aree protette di cui alla L. 394/1991 e alla l.r. 49/1995), così ripartiti:

2004 € 85.523

2005 € 65.187

2006 € 90.003

2007 € 116.600

2008 € 88.524

2009 € 54.141

2010 € 162.380

2011 € 129.224

2012 € 158.781

2013 € 173.832

2014 € 75.346

2015 € 95.299,17

2016 € 80.156,95

2017 € 90.363,25

2018 € 33.909,70

2019 € 13.771,00

2020 € 23.870,00

Totale € 1.536.911,07

DATO atto che i danni da storno registrati nel 2020 (esclusi sia i danni da avifauna non meglio definita che quelli da passero, merlo e tutte le altre specie identificabili nonché tutti i danni riferiti alle aree protette di cui alla L. 394/1991 e alla l.r. 49/1995) ammontano a complessivi Euro € 23.870,00;

CONSIDERATO che, nonostante mirati prelievi in deroga autorizzati negli ultimi anni, anche nel 2020 sono stati accertati considerevoli danni causati da storni alle coltivazioni;

DATO ATTO che nel 2020 la Regione Toscana con la deliberazione GR n. 589 del 11 maggio 2020 ha approvato un provvedimento applicativo delle deroghe ai sensi dell'articolo 9, lettera a), della direttiva 2009/147/CE a carico delle specie storno per prevenire gravi danni all'agricoltura che autorizzava gli abbattimenti secondo modalità e tempi espressamente stabiliti;

VISTA la rendicontazione degli abbattimenti in deroga in cui sono indicati anche i dati di prelievo derivanti dalla lettura sistematica dei tesserini venatori riconsegnati dai cacciatori, inviate ogni anno all'ISPRA, ai sensi dell'articolo 19 bis della legge 157/1992 e dell'articolo 37 quinquies, comma 4 della l.r. 3/94 agli atti presso il Settore attività faunistica venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare;

RITENUTO opportuno e cautelativo indicare in 25.000, come indicato nel parere ISPRA il numero di storni complessivamente prelevabili in Toscana nel 2021 in attuazione del presente provvedimento, tenuto conto dei dati statistici acquisiti sui danni, delle caratteristiche produttive dei singoli territori provinciali, nonché dell'entità degli abbattimenti realizzati nelle singole province nel corso degli anni;

DATO atto che i dati sui danni dichiarati dalle province toscane non tengono conto delle aree protette ai sensi della legge 394/1991 e della l.r. 49/1995 e neppure dei danni arrecati alle produzioni agricole non oggetto di impresa agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

DATO atto che lo storno, dopo il cinghiale e il capriolo, è la terza specie responsabile dei danni alle coltivazioni agricole in Toscana;

CONSIDERATO che i danni alle coltivazioni agricole della Toscana, come evidenziati dalle province e dalle organizzazioni professionali agricole, sono gravi per l'agricoltura toscana;

DATO ATTO che la Toscana, essendo interessata da pianura solo per l'otto per cento del territorio, ha prevalentemente produzioni di alta qualità e non di quantità con un mercato selezionato. Pertanto i danni agli oliveti, ai vigneti e ai frutteti causati dagli storni per gli agricoltori toscani sono particolarmente gravosi perché strettamente collegati a perdite di mercato;

DATO atto che in Toscana sono presenti 21.575 unità tecnico economiche (UTE) con vigneti con una superficie media di 2,94 ettari, distribuite in percentuali diverse in tutte le province della Regione, e che oltre la metà delle UTE ha una superficie vitata inferiore ad un ettaro;

RILEVATO altresì l'elevato livello qualitativo raggiunto dalle produzioni regionali dimostrato dalla presenza di vini a denominazioni di origine (DOCG e DOC) corrispondenti a circa il 76 % del totale delle superfici a vite in Toscana;

RILEVATO altresì che la viticoltura rappresenta un settore portante dell'economia agricola regionale;

DATO atto inoltre che anche il comparto dell'olio extravergine d'oliva regionale è di alta qualità con 5 denominazioni di origine (DOP e IGP) regolarmente registrate e che la struttura produttiva presente sul territorio è estremamente frammentata e caratterizzata prevalentemente da piccole o piccolissime aziende che svolgono comunque un rilevante ruolo sia nell'olivicoltura che dal punto di vista ambientale e paesaggistico;

DATO atto altresì che sono presenti in Toscana circa 15 milioni di piante di olivo diversamente distribuite sul territorio delle province;

VISTO lo studio commissionato dalla Regione Puglia all'Università di Bari, "Monitoraggio degli storni e stima dei danni alle coltivazioni agricole", ove si ipotizza un danno variabile tra l'1 e il 5% della produzione olivicola regionale;

CONSIDERATO quindi che, in ragione di quanto sopra, il danno finanziario ingente che subiscono le aziende toscane è sicuramente grave, difficilmente quantificabile e solo parzialmente risarcibile in quanto riferito solo al valore del prodotto in pianta, molto inferiore a quello del prodotto trasformato e senza tenere conto delle perdite di mercato;

RITENUTA quindi prioritaria la volontà politica dell'Amministrazione regionale di ridurre tali eventi dannosi soprattutto per la salvaguardia della produzione vitivinicola e di quella olivicola distribuite su tutto il territorio regionale attraverso ogni possibile azione;

VISTA la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione inviata all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) in data 06/05/2021 prot. n. 200763;

VISTO il parere favorevole inviato da ISPRA in data 17/06/2021 prot. n. 258529 relativamente alla specie storno, agli atti del Settore "Attività faunistica venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare";

DATO ATTO di aver preso in considerazione tutte le osservazioni formulate nel suddetto parere, come risulta dalle motivazioni riportate in premessa e dalle conseguenti deliberazioni;

VISTE le richieste di abbattimento in deroga provenienti dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, giustificate dai gravi danni alle coltivazioni agricole toscane;

PRESO atto che, in attuazione della l.r. 3/1994, sussiste l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole anche di pregio, così come puntualmente rilevate a livello locale, di consentire il prelievo in deroga dello storno in quanto specie ripetutamente dannosa per l'agricoltura allo scopo di limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, applicando la disciplina vigente;

VISTO in particolare il comma 6 bis dell'art. 19 bis L. 157/92 che relativamente alla specie storno dispone che “... le regioni...con riferimento all'individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio delle attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela delle specificità delle coltivazioni regionali”

RITENUTO opportuno, per le ragioni suddette e in attuazione delle normativa vigente, di dar corso al prelievo in deroga della specie storno (*Sturnus vulgaris*), individuando specie, luoghi, tempi e modalità di prelievo;

DATO atto che in Toscana per alcune delle colture interessate dal provvedimento, soprattutto gli uliveti, la raccolta si protrae fino a tutto il mese di dicembre;

RITENUTO quindi opportuno, per tutte le ragioni di cui sopra, autorizzare il prelievo in deroga dello storno (*Sturnus vulgaris*) nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 15 dicembre 2021;

DATO atto che, come risulta dalla documentazione raccolta ed inviata ad ISPRA congiuntamente alla richiesta del parere sul prelievo in questione, nel mese di settembre sono presenti in Toscana esclusivamente storni nidificanti e considerata la larga e diffusa distribuzione dei vigneti sul territorio si ritiene opportuno consentire il prelievo dello storno, fermo restando il divieto nelle ZPS, nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;

RITENUTO opportuno vietare l'uso di richiami per l'esercizio del prelievo in deroga senza però limitare le prerogative venatorie dei cacciatori che, nel periodo di riferimento, oltre allo storno possono cacciare altre specie;

RITENUTO quindi che esistono le condizioni per disciplinare un regime di deroga relativamente al prelievo dello storno (*Sturnus vulgaris*) ai sensi dell'articolo 9 comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE;

RITENUTO infine di disciplinare compiutamente e analiticamente ai sensi delle succitate norme un regime di deroga, con particolare riferimento alle condizioni, modalità, tempi, luoghi del prelievo e quantità di esemplari prelevabili;

Visto il parere ISPRA del 17.06.2021 sopra citato che, richiamando l'articolo 19 bis, comma 2 della l. 157/1992 precisa che la Regione deve prevedere “un sistema di monitoraggio in tempo reale degli abbattimenti in grado di consentire l'interruzione dei prelievi non appena raggiunta la quota massima concessa”;

Visto l'articolo 6, comma 4 bis della l.r. 20/2002 che prevede che “Il tesserino venatorio cartaceo può essere sostituito con un tesserino digitale su supporto informatizzato, nel rispetto di disposizioni tecniche definite dalla Giunta regionale”;

Considerato che, ai fini del monitoraggio in tempo reale del numero di capi di storno abbattuti, l'uso del tesserino venatorio digitale è lo strumento più idoneo ma occorre tenere presenti le difficoltà nell'utilizzo di tale forma di tesserino da parte di categorie di cacciatori, soprattutto quelli più anziani, che non usano abitualmente apparecchiature tecnologiche e informatiche, indicando come alternativa la segnatura sul tesserino venatorio cartaceo e la successiva comunicazione dei dati di abbattimento alla Regione;

Considerato che la verifica del numero dei capi di storno abbattuti può essere effettuata anche con modalità tradizionali ponendo a carico del cacciatore l'obbligo di comunicare periodicamente alla Regione il numero dei capi abbattuti al fine di assicurare comunque il rispetto del numero massimo

di capi abbattibili nell'annata 2021 in Toscana;

Ritenuto necessario stabilire che la registrazione sul tesserino venatorio cartaceo dei capi di storno abbattuti in deroga sia comunicata dai singoli cacciatori o dalle loro associazioni alla Regione Toscana con cadenza bisettimanale compilando l'apposita scheda informatica presente nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare, secondo il seguente calendario, entro e non oltre le ore 20 di ciascuna data indicata:

- martedì 28 settembre 2021
- martedì 12 ottobre 2021
- martedì 26 ottobre 2021
- martedì 9 novembre 2021
- martedì 23 novembre 2021
- martedì 7 dicembre 2021
- martedì 21 dicembre 2021 (per determinare il numero totale e finale dei capi abbattuti)

Ritenuto necessario stabilire che se la comunicazione è effettuata dalle associazioni venatorie è compito delle associazioni garantire l'identificazione dei cacciatori per i quali comunicano i dati;

Ritenuto necessario, nel rispetto del principio di precauzione, che al raggiungimento dei 12.500 capi la comunicazione debba avvenire settimanalmente entro e non oltre le ore 20 di ciascun martedì, compilando l'apposita scheda informatica presente nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare. Il raggiungimento di tale quota e il cambio di frequenza delle comunicazioni (da bisettimanale a settimanale) saranno segnalate nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare della Regione Toscana;

Ritenuto necessario, nel rispetto del principio di precauzione, tenuto conto dell'eventualità di ritardi o di errori nella trasmissione dei dati da parte dei cacciatori che utilizzano il tesserino cartaceo, al raggiungimento di 20.000 capi abbattuti la Regione provveda alla sospensione del prelievo per i cacciatori che utilizzano il tesserino cartaceo, rimanendo attivi solo quelli che utilizzano la APP tesserino venatorio TOSCACCIA. La Regione può provvedere alla sospensione del prelievo in deroga dello storno al raggiungimento del 90% del numero dei capi prelevabili. Il raggiungimento dei 20.000 capi e l'eventuale sospensione del prelievo saranno segnalati nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare della Regione Toscana;

Ritenuto necessario che al raggiungimento dei **12.500** capi la Regione Toscana chieda l'aumento del contingente massimo abbattibile ad ISPRA;

Ritenuto che la compilazione debba avvenire a cura dei soli cacciatori che utilizzano il tesserino cartaceo o delle loro associazioni;

Preso atto che i cacciatori che utilizzano la APP tesserino venatorio TOSCACCIA non devono effettuare alcuna comunicazione aggiuntiva, in quanto la registrazione avviene in modo automatico;

Determinato che i competenti uffici della Regione Toscana provvederanno a sommare al numero di capi abbattuti comunicati quelli registrati dai cacciatori mediante il tesserino venatorio digitale, di cui peraltro le Associazioni si impegnano ad incentivare l'uso;

Determinato che l'apposita scheda informatica presente nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare e l'utilizzo della APP tesserino venatorio TOSCACCIA sono la modalità di comunicazione dei capi abbattuti;

Ritenuto necessario dare atto che ai cacciatori che violano le disposizioni della presente delibera è applicata la sanzione di cui all'art. 58 lett. q) L.R. 3/94. Si specifica che i controlli sulla corrispondenza fra capi trasmessi alla Regione Toscana e capi registrati sul tesserino venatorio

cartaceo, nonché sul rispetto dei tempi di comunicazione indicati nel presente provvedimento, potranno avvenire anche confrontando i dati comunicati settimanalmente con la lettura dei tesserini cartacei a fine stagione venatoria;

a voti unanimi

DELIBERA

1. di autorizzare, in conformità agli articoli 37 bis e seguenti della l.r. 3/1994 e per le motivazioni esposte in premessa, il prelievo in deroga da appostamento della specie storno (*Sturnus vulgaris*) ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lettera a) al fine di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole locali, su tutto il territorio regionale in presenza di colture ed attività agricole come indicato al punto 2, nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta regionale e nel periodo compreso tra il 19 settembre 2021 e il 15 dicembre 2021 compreso;
2. di stabilire che il prelievo in deroga dello storno (*Sturnus vulgaris*) deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a. nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti, nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri; il prelievo è consentito anche in presenza di nuclei vegetazionali sparsi (anche solo una pianta) purché in piena terra;
 - b. in presenza del frutto pendente e nei terreni in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture;
3. di stabilire in 25.000 il numero di capi di storno (*Sturnus vulgaris*) complessivamente prelevabili in Toscana nel 2021 in attuazione del presente provvedimento;
4. di consentire il prelievo da appostamento dello storno (*Sturnus vulgaris*) esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana per un massimo di venti capi complessivi giornalieri e cento capi complessivi per cacciatore per l'intero periodo (1 settembre – 15 dicembre 2021) con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
5. di non consentire l'uso di richiami della specie di riferimento;
6. di vietare la vendita degli storni (*Sturnus vulgaris*) prelevati;
7. di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell'apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale digitale (app Toscaccia);
8. di procedere alla rendicontazione dei prelievi effettuati in applicazione del presente provvedimento nei termini previsti dalla normativa vigente;
9. di individuare la competente struttura della Giunta Regionale quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, della direttiva 2009/147/CE sono realizzate;
10. di dare atto che la vigilanza sull'applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/94;
11. di dare atto che l'attuazione degli interventi avverrà nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 19 bis della legge 157/1992;
12. di stabilire, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie storno (*Sturnus vulgaris*) e disporre l'eventuale sospensione anticipata del prelievo, che la registrazione sul tesserino venatorio cartaceo dei capi di storno abbattuti in deroga sia comunicata dai singoli cacciatori o dalle loro associazioni alla Regione

Toscana con cadenza bisettimanale compilando l'apposita scheda informatica presente nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare, secondo il seguente calendario, entro e non oltre le ore 20 di ciascuna data indicata:

- a) - martedì 28 settembre 2021
 - b) - martedì 12 ottobre 2021
 - c) - martedì 26 ottobre 2021
 - d) - martedì 9 novembre 2021
 - e) - martedì 23 novembre 2021
 - f) - martedì 7 dicembre 2021
 - g) - martedì 21 dicembre 2021 (per determinare il numero totale e finale dei capi abbattuti)
13. di stabilire che se la comunicazione di cui al punto 12 è effettuata dalle associazioni venatorie è compito delle associazioni garantire l'identificazione dei cacciatori per i quali comunicano i dati;
 14. di stabilire, nel rispetto del principio di precauzione, che al raggiungimento dei 12.500 capi la comunicazione di cui al punto 12 debba avvenire settimanalmente entro e non oltre le ore 20 di ciascun martedì, compilando l'apposita scheda informatica presente nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare. Il raggiungimento di tale quota e il cambio di frequenza delle comunicazioni (da bisettimanale a settimanale) saranno segnalate nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare della Regione Toscana;
 15. di stabilire che la Regione, nel rispetto del principio di precauzione, tenuto conto dell'eventualità di ritardi o di errori nella trasmissione dei dati da parte dei cacciatori che utilizzano il tesserino cartaceo, al raggiungimento di 20.000 capi abbattuti, provveda alla sospensione del prelievo per i cacciatori che utilizzano il tesserino cartaceo, rimanendo attivi solo quelli che utilizzano la APP tesserino venatorio TOSCACCIA. La Regione può provvedere alla sospensione del prelievo in deroga dello storno al raggiungimento del 90% del numero dei capi prelevabili. Il raggiungimento dei 20.000 capi e l'eventuale sospensione del prelievo saranno segnalati nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare della Regione Toscana;
 16. di stabilire che al raggiungimento dei 12.500 capi il Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare competente chieda l'aumento del contingente massimo abbattibile ad ISPRA;
 17. di precisare che i cacciatori che utilizzano la APP tesserino venatorio TOSCACCIA non devono effettuare la comunicazione di cui al punto 12, in quanto la registrazione avviene in modo automatico;
 18. di dare mandato al Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare di provvedere a sommare al numero di capi abbattuti comunicati quelli registrati dai cacciatori mediante il tesserino venatorio digitale, di cui peraltro le Associazioni si impegnano ad incentivare l'uso;
 19. Di dare mandato al Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare di predisporre e rendere disponibile sulla pagina WEB la scheda informativa di cui al punto 12;
 20. Di precisare che il mancato rispetto della presente delibera sarà sanzionato ai sensi dell'art. 58 lett. q) L.R. 3/94.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI